

Prot. n.289/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 12 Giugno 2012

Oggetto: **Proroga degli incentivi all'occupazione previsti in via sperimentale dalla L. n. 191/2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. Indicazioni per l'anno 2011 - Inps, circolare n. 76/12**

L'Inps con la nota n. 76/12 ha fornito importanti precisazioni in merito alle modalita` operative per la fruizione dei benefici connessi all'assunzione di lavoratori disoccupati, prorogati, dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 62509/11, per l'anno 2011.

Si fa seguito alla precedente circolare, per segnalare che l'Inps, con l'allegata circolare n. 76 del 31 maggio u.s., ha fornito importanti precisazioni in merito alle modalita` operative per la fruizione dei benefici connessi all'assunzione di lavoratori disoccupati, prorogati, dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 62509/11, per l'anno 2011.

A tal proposito, con riferimento alla riduzione contributiva di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della L. n. 191/09 (art. 3 del D.M. 62509/2011) e` stato chiarito che tale incentivo, riconosciuto nel limite massimo di 3.600.000 euro, spetta per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2011, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, per i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano compiuto 50 anni di eta`;
- siano titolari dell'indennita` di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 1272/1939.

Tale incentivo spetta, inoltre, nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga a tempo determinato, di rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dopo il 1° gennaio 2010, nel caso in cui il lavoratore:

- sia stato titolare dell'indennita` di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato;
- abbia compiuto 50 anni alla data della trasformazione a tempo indeterminato o della proroga a tempo determinato.

In merito al prolungamento della riduzione contributiva a favore di chi prosegue il rapporto di lavoro con dipendenti gia` in forza (art. 4 del D.M. 62509/2011) e` stato chiarito che per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto lavoratori in mobilita` il citato beneficio contributivo spetta se:

- e` meramente proseguito durante il 2011 il rapporto di lavoro, per il quale siano scadute - il 31 dicembre 2010 o nel corso del 2011 - le riduzioni contributive previste dalla legge n. 223/1991, artt. 8, comma 2, o 25, comma 9;
- e` stato prorogato, nel corso del 2011, un rapporto di lavoro a termine oltre i dodici mesi previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 223/1991.

Diversamente, per i datori di lavoro che hanno originariamente assunto, nel corso del 2010, lavoratori con almeno 50 anni di eta` e 35 anni di anzianita` contributiva che

godevano di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il beneficio spetta se:

- è interamente proseguito, durante il 2011, il rapporto di lavoro, per il quale siano scadute il 31 dicembre 2010 le riduzioni contributive previste dall'art. 2, co. 134, primo periodo, legge n. 191/2009;
- è stato prorogato, con decorrenza 1° gennaio 2011, un rapporto di lavoro a termine per il quale il 31 dicembre 2010 siano scadute le riduzioni contributive previste dall'art. 2, co. 134, primo periodo, legge n. 191/2009;
- è stato trasformato a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2011, un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato nel corso del 2010, per il quale il 31 dicembre 2010 siano scadute le riduzioni contributive previste dall'art. 2, co. 134, primo periodo, L. n. 191/2009.

È stato inoltre precisato che il beneficio, riconosciuto nel limite delle risorse stanziate pari a euro 80.000, decorre dalla proroga e/o trasformazione del rapporto di lavoro, o dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la precedente agevolazione.

Con riferimento, invece, al contributo mensile a favore di chi assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (art. 5 D.M. 62509/2011), è stato chiarito che tale incentivo, riconosciuto nel limite massimo di euro 3.100.000, spetta per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2011, nonché nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dopo il 1° gennaio 2010.

Le domande per l'accesso al beneficio dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica presso il sito dell'Inps www.inps.it, mediante l'applicazione "DiResCO - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", entro la fine del mese successivo alla data di pubblicazione della circolare in oggetto.

Per quanto non espressamente riportato nella presente nota, si fa rinvio alla circolare dell'Inps allegata.

Distinti saluti


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)